



## **GRIGLIA PER AUDIZIONI SULLE PROPOSTE DI LEGGE AVENTI PER OGGETTO**

**Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti  
C. 953 Aprea (adottata come testo base) e abbinata C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti,  
C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota**

### **A) Autogoverno delle istituzioni scolastiche**

#### ***Questioni***

- Autonomia statutaria nel rispetto della Costituzione ed in particolare del Titolo V;
- Organi di Governo (stabiliti dalla legge);
- Organi di partecipazione (stabiliti dagli statuti delle istituzioni scolastiche);
- Competenze, composizione e funzionamento dell'Organo di Governo (denominato Consiglio di amministrazione nel testo A.C. 953 e altrimenti nei testi abbinati C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota);
- Competenze, composizione e funzionamento dell'Organo tecnico (denominato Collegio dei docenti nel testo A.C. 953 e testi abbinati C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota);
- Principi generali per l'istituzione da parte delle scuole di organi di partecipazione degli studenti e delle famiglie;



- Competenze, composizione funzionamento degli organi di valutazione degli apprendimenti degli studenti e dell'istituzione scolastica;
- Possibilità per le istituzioni scolastiche, secondo criteri fissati con regolamento ministeriale, di trasformarsi in Fondazioni (delega al Governo), (cfr. art. 2 A.C. 953).

*[vedi osservazioni Anp a pagina successiva]*



## ***Osservazioni***

### **Autonomia statutaria**

Si esprime giudizio favorevole, secondo il modello generale già adottato dalla Provincia Autonoma di Trento e ripreso dalla pdl 1262. Si richiama la necessità di non vanificare il principio dell'autonomia statutaria, inserendo nel testo di legge l'elenco predefinito di tutti gli organi da costituire. Nella legge si deve regolare solo il funzionamento dell'organo principale di indirizzo e controllo. Il resto va lasciato allo statuto delle scuole, senza predeterminare organi e fissando solo il principio di base: separazione fra potere di indirizzo e controllo (consiglio), potere di gestione e coordinamento (dirigente) e funzioni tecniche (docenti).

Si ritiene necessario riconfermare esplicitamente la vigenza dell'art. 25 DLgs 165/01 sui compiti del dirigente. Sempre allo statuto va demandata l'istituzione degli organi di partecipazione.

### **Competenze, composizione e funzionamento dell'organo di governo.**

Si condivide la proposta contenuta negli artt. 5-6 della pdl 953, con l'aggiunta, come prima competenza del Consiglio, dell'adozione dello statuto. Si condivide, inoltre, l'opportunità che del Consiglio facciano parte membri esterni, non solo degli Enti locali, ma – per gli istituti tecnici e professionali – del mondo della produzione.

Si ritiene necessario che la legge operi una netta distinzione fra *organi quali* consiglio di amministrazione e dirigente, previsti e regolati dalla legge stessa, e organi di diversa natura, quali gli organi *tecnici* (collegio docenti, organi di valutazione collegiale degli studenti, nucleo di valutazione di istituto) e sedi di *partecipazione e rappresentanza*. Relativamente a questi, la legge deve solo **indicare principi e criteri** cui gli statuti delle scuole dovranno ispirarsi: ma non prevedere direttamente l'obbligo di istituirli, e neppure nome, composizione, competenze e modalità di funzionamento di tali soggetti.

Si ritiene che il **DSGA** debba far parte di diritto dell'organo di indirizzo, con potere di voto su tutte le materie. Non si ritiene debbano essere eletti nell'organo membri



in rappresentanza del personale ATA, dato che ne fa già parte integrante il DSGA.

Il **piano dell'offerta formativa** deve essere deliberato da un solo organo: il consiglio di amministrazione, in quanto espressione della committenza locale.

### **Competenze, composizione e funzionamento dell'organo tecnico**

Resta ferma l'osservazione che deve essere lo statuto della scuola a definire questi aspetti. Comunque, l'organo non deve avere potere di indirizzo, neppure in materia "didattica"; sia perché tutti gli aspetti della vita della scuola sono in qualche modo correlati alla didattica, sia perché il potere di indirizzo è proprio degli organi *elettivi* e non degli organi "tecnici". Non si può essere al tempo stesso organo di indirizzo ed organo professionale incaricato dell'attuazione.

Per tale ragione, gli obiettivi educativi e formativi non possono essere rimessi alla decisione di un organo tecnico, né tanto meno formare oggetto di opzioni espresse da singoli o da gruppi di insegnanti. Altrimenti, si mette a rischio la principale libertà che va tutelata a scuola, cioè quella dei soggetti in apprendimento.

E' la committenza (nazionale e locale – comunità ed utenza) che è abilitata ad esprimere e modificare gli obiettivi, non chi è chiamato a realizzarli.

### **Principi generali per l'istituzione di sedi di partecipazione**

Da demandare allo statuto. Comunque la legge non deve andare oltre l'affermazione di principio circa l'esigenza di garantire tale partecipazione "nelle forme opportune e tenendo conto delle richieste dell'utenza".

### **Competenze, composizione e funzionamento degli organi di valutazione**

Si condivide l'art. 8 della pdl 953, con l'integrazione della presenza del dirigente a presiedere gli organi di valutazione, direttamente o per delega ad un collaboratore.

### **Possibilità per le scuole di trasformarsi in Fondazioni**

Si condivide il contenuto dell'art. 2 della pdl 953. Si ritiene che tale possibilità vada fortemente incoraggiata per gli istituti tecnici e professionali, per favorire il loro raccordo con il mondo della produzione e del lavoro.



## **B) Stato giuridico dei docenti**

### ***Questioni***

- Contrattazione (area contrattuale autonoma);
- Articolazione della professione docente, formazione in servizio e valutazione;
- Associazionismo professionale.

### ***Osservazioni***

#### **Contrattazione (area contrattuale autonoma)**

Si condivide l'esigenza di un'area contrattuale autonoma per i docenti, espressa nell'art. 22 comma 1 della pdl 953. Si ritiene che le relazioni sindacali debbano continuare a svolgersi a livello della singola istituzione scolastica, ma che occorra trasferire la maggioranza delle materie dal regime di contrattazione a quello di informazione (preventiva e successiva), riservando alla contrattazione solo i principi generali riguardanti diritti e doveri, con esclusione di tutto ciò che abbia attinenza diretta con la gestione e l'organizzazione del lavoro (ivi inclusa la misura dei compensi individuali accessori).

#### **Articolazione della professione docente, formazione in servizio, valutazione.**

Si condivide pienamente il contenuto dell'art. 17 della pdl 953, con due integrazioni:

- 1) il corrispettivo economico dei "livelli" può essere lasciato alla contrattazione solo a condizione che vengano fissati nella legge dei differenziali "minimi" fra di essi (per esempio, il differenziale di livello potrebbe essere pari almeno al 30% - art. 17 comma 3). Tale clausola dovrebbe essere soggetta a vincolo di inderogabilità contrattuale, ai sensi della legge 145/02.
- 2) La possibilità di partecipare a procedure selettive in scuole diverse dalla propria dovrebbe essere vincolata all'obbligo di trasferirsi e quindi alla disponibilità di posti presso la sede dove si svolge la valutazione (art. 17 comma 9).



### *Associazione professionale*

Si condivide il contenuto dell'art. 19 pdl 953. Quanto agli organismi tecnico-rappresentativi di cui agli artt. 20 e 21, si ritiene debba trattarsi di strutture tecnico-professionali di supporto, che assicurino anche lo sviluppo della ricerca applicata. Non si ritiene possano avere competenze in materia disciplinare.



## **C) Percorsi di formazione iniziale, abilitazione all'insegnamento e modalità di reclutamento**

### ***Questioni***

- Tipologie della formazione generalista e specialistica;
- Esame di Stato per abilitazione all'insegnamento.
- Concorsi (di istituto, regionali e/o percorsi di valutazione post-specializzazione e propedeutici alla stabilizzazione all'insegnamento) (cfr testi A.C. 953, 1710 e 1468);
- Albi regionali.

### ***Osservazioni***

Si condivide il contenuto degli articoli da 13 a 16 della pdl 953, con le seguenti precisazioni:

- 1) Le istituzioni scolastiche debbono aver voce non solo nel tirocinio ma nella fase finale della valutazione. Al riguardo, è bene aggiungere esplicitamente che l'esame finale di laurea magistrale ha valore abilitante e che della commissione fa parte un dirigente dell'amministrazione scolastica, meglio se il dirigente della scuola dove è stato svolto il tirocinio.
- 2) Per l'accesso alle lauree magistrali deve esservi un numero programmato, per evitare di alimentare ulteriore precariato e per offrire certezza di prospettive di lavoro a fronte di un impegnativo percorso di formazione iniziale.
- 3) Per lo svolgimento dell'anno di applicazione, prevedere che gli aspiranti facciano richiesta a scuole di loro scelta (non più di cinque) e che le scuole scelgano fra quanti hanno presentato domanda. L'USR dovrebbe intervenire solo a risolvere i casi in cui non sia stato possibile realizzare l'incontro di domanda ed offerta. Ciò al fine di dare spazio all'autonomia delle scuole e per consolidare il rapporto fra caratteristiche degli aspiranti docenti ed esigenze delle scuole in termini di differen-



ziazione dell'offerta formativa.

4) Le singole scuole potrebbero non essere la sede più idonea per svolgere concorsi per il reclutamento dei docenti (difficoltà organizzative, reperimento di competenze adeguate). Si suggerisce di indicare come sede preferibile le reti di scuole e di specificare che della commissione possono far parte solo docenti "esperti".





## **D) Autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e libertà di scelta educativa delle famiglie**

### ***Questioni***

- Decentralizzazione (attuazione Titolo V Costituzione);
- Accredimento regionale delle istituzioni scolastiche pubbliche (statali e non statali paritarie);
- Attribuzioni e risorse attraverso il criterio della “quota capitaria” (delega al Governo) (cfr. art. 11 A.C. 953).

### ***Osservazioni***

Si condivide il contenuto dell'art. 11 pdl 953, con le seguenti precisazioni:

- 1) Il finanziamento a quota capitaria deve essere integrato: a) con un contributo perequativo a fronte di particolari situazioni di difficoltà socio-educativa; b) con una integrazione correlata ai risultati raggiunti in termini di valore aggiunto negli apprendimenti, da accertare mediante valutazione esterna su un arco di tempo di più anni.
- 2) Le scuole devono avere autonomia finanziaria piena, sia relativamente alla possibilità di richiedere contributi (solo per l'ampliamento dell'offerta formativa), sia per quanto riguarda la piena disponibilità di tutte le entrate, con divieto di tutte le riserve e vincoli di destinazione su qualunque parte delle risorse disponibili.

***Roma, 27 gennaio 2009.***